

**REGOLAMENTO (CE) N. 153/2003 DEL CONSIGLIO**

**del 27 gennaio 2003**

**che modifica le misure antidumping istituite con il regolamento (CE) n. 1603/2000 del Consiglio sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> (in seguito denominato «il regolamento base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO**

**1. Misure in vigore**

- (1) Nel luglio 2000, con il regolamento (CE) n. 1603/2000 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America. Tali misure sono dazi specifici.

**2. Apertura**

- (2) Il 13 giugno 2002 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso <sup>(3)</sup> («Avviso di apertura») relativo all'apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di etanolamina originaria degli Stati Uniti d'America.
- (3) Il riesame è stato aperto su iniziativa della Commissione allo scopo di valutare l'adeguatezza delle misure in vigore. Le attuali misure in forma di dazio antidumping specifico non contemplano i casi di deterioramento delle merci anteriori all'immissione in libera pratica.

**3. Inchiesta**

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti del paese esportatore interessato e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (5) Un certo numero di produttori esportatori del paese interessato, nonché di produttori e di importatori/operatori commerciali comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

- (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dell'adeguatezza delle misure in vigore.

**B. RISULTATI DELL'INCHIESTA**

- (7) L'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 <sup>(4)</sup>, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, prevede, per quanto concerne la determinazione del valore in dogana, una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile in caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica.

- (8) Per evitare il pagamento di un dazio antidumping eccessivo, il dazio specifico dovrebbe, nei casi di deterioramento delle merci, essere ridotto di una percentuale che corrisponde alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

- (9) I produttori comunitari hanno argomentato che il termine «deteriorate» è vago e si presta ad interpretazioni in senso lato che possono favorire pratiche di elusione e rendere inefficaci i dazi antidumping. Per evitare tali pratiche, i produttori comunitari hanno proposto di ricorrere ad una controperizia nei casi in cui le autorità doganali ritengono che le merci siano deteriorate.

- (10) Va osservato però che le autorità doganali valutano le merci basandosi sulle norme certe e consolidate del codice doganale comunitario, le quali non si prestano a interpretazioni in senso lato che possano rendere inefficaci i dazi antidumping. Poiché esistono norme certe e consolidate, non è necessario introdurre disposizioni specifiche relative alle merci soggette a misure antidumping. La richiesta di una controperizia obbligatoria non è quindi accolta.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 140 del 13.6.2002, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

- (11) Un importatore collegato ha sostenuto che se il prodotto è deteriorato, il dazio antidumping non deve essere istituito, in quanto il prodotto non va considerato un prodotto simile.
- (12) A tale proposito, si rileva che un prodotto non cessa automaticamente di essere un prodotto simile quando subisce un deterioramento. Esso può infatti conservare le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e può essere utilizzato per le stesse applicazioni, causando quindi un pregiudizio all'industria comunitaria. L'argomentazione è pertanto respinta.
- (13) Si conclude pertanto che, in assenza di argomentazioni e dati a sostegno forniti dalle parti interessate, in caso di deterioramento delle merci prima dell'immissione in libera pratica e qualora il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia proporzionalmente ridotto ai fini della determinazione del valore in dogana, il dazio specifico è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1603/2000 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. PAPANDREOU

---